



Pierluigi Ronzani

(professore a contratto di Diritto canonico presso l'Università di Trieste,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio dell'Interpretazione
e della Traduzione)

La questione dei divorziati e risposati civilmente alla luce della Relazione finale del Sinodo 2015 *

SOMMARIO: 1. Introduzione al Sinodo dei Vescovi quale organo di più efficace collaborazione dell'Episcopato con il Supremo Pastore - 2. La Relazione Finale del Sinodo 2015 come risultato di un lungo percorso sinodale - 3. La struttura della Relazione Finale del Sinodo 2015 - 4. La prassi di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati - 5. Le argomentazioni dei sostenitori della possibilità di modificare la prassi della non ammissione alla comunione eucaristica dei divorziati risposati - 6. La confutazione delle argomentazioni dei sostenitori della possibilità di modificare la prassi della non ammissione alla comunione eucaristica dei divorziati risposati - 7. Discernimento e integrazione dei divorziati risposati alla luce della Relazione Finale del Sinodo 2015 - 8. Conclusioni.

1 - Introduzione al Sinodo dei Vescovi quale organo di più efficace collaborazione dell'Episcopato con il Supremo Pastore

Il Sinodo dei Vescovi, inteso quale momento di conferma della *sollecitudo pro universa Ecclesia* affidata *divinitus* al corpo episcopale, costituisce una delle principali innovazioni ispirate dal Concilio Vaticano II¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. G. P. MILANO, *Il Sinodo dei Vescovi*, Giuffrè, Milano, 1985, p. VII.

Si confronti anche L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto canonico*, Edizioni Dehoniane, Napoli, 1988, p. 423: "Il Sinodo dei Vescovi è un organismo completamente nuovo nella Chiesa Latina. La sua istituzione, auspicata con insistenza dai Padri del Concilio Vaticano II venne deliberata da Paolo VI nel corso del Concilio col M.P. Apostolica Sollicitudo del 15 settembre 1965. Un mese più tardi il Concilio ne prese atto." ... "Il Sinodo dei vescovi costituisce uno degli organismi ecclesiali più importanti sorti nell'epoca conciliare".

Si veda anche M. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi: istituzione, fini e natura*, in *Periodica de Re Morali Canonica Liturgica*, Vol. LXXXIV, 1995, pp. 455-456. "Trent'anni fa, mentre la celebrazione del Concilio Vaticano II entrava nella sua fase finale, Paolo VI istituiva il Sinodo dei Vescovi" [...] "Vi è uno stretto legame tra l'atto istitutivo di Paolo VI e la celebrazione conciliare ed esso è da individuare non tanto nella mera coincidenza tra i



La convinzione che il Papa, nell'adempimento dell'ufficio di Pastore Universale della Chiesa, potesse esercitare in maniera più evidente e più efficace la sua unione con i Vescovi, Membri del medesimo Ordine Episcopale del Vescovo di Roma, era alla base del desiderio dei Padri del Concilio, emerso durante lo svolgimento dei lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II, di mantenere vivo lo spirito positivo generato dall'esperienza conciliare².

Gli auspici dei Padri Conciliari venivano raccolti dal beato Papa Paolo VI che, nell'intento di rafforzare con più stretti vincoli l'unione del

due, quanto piuttosto nella ricerca delle concrete modalità di relazionare tra loro il Romano Pontefice e i Vescovi”.

Si segnala poi **S. GHERRO**, *Diritto Canonico (nozioni e riflessioni), Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 2002, p. 138: «I canoni 342-348 recepiscono e disciplinano un organo costituzionale che ha recente origine essendo stato creato da Paolo VI nel 1965. Si tratta del Sinodo dei Vescovi cioè del “coetus” dei Vescovi “ex diversi orbis regionibus selecti” che si riunisce a intervalli allo scopo di operare un'attività consultiva nei confronti del Romano Pontefice per quanto attiene alle funzioni pastorali e giuridiche cui la Chiesa deve costituzionalmente attendere».

Evidenzia **C. CARDIA**, *Il governo della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 233: “Istituito nel 1965 dal Motu proprio Apostolica Sollicitudo, il sinodo dei vescovi, rappresenta lo strumento con il quale si è cercato di stabilire un collegamento organico tra l'esercizio del primato nel governo della chiesa universale e la partecipazione a esso del collegio episcopale. Tale collegamento è stato più volte auspicato nel corso dei lavori conciliari ...”.

Deve poi essere riportato il rilievo critico di **P. MONETA**, *Introduzione al diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 140: “La natura meramente consultiva del sinodo e il confluire della sua attività in un documento, che pur richiamandosi a esso, si presenta come espressione della potestà primaziale del pontefice hanno suscitato perplessità sul fatto che tale organismo venga effettivamente a costituire uno strumento di valorizzazione e di potenziamento della collegialità episcopale, come avrebbe dovuto essere nella sua originaria ispirazione e nell'intenzione dei padri conciliari che ne avevano sollecitato l'istituzione”.

Si segnala anche **S. PETTINATO**, *Sollicitudo pro universa ecclesia. Profili canonistici, Prefazione* di Pedro Lombardia, Giuffrè, Milano, 1983, p. 143: “... una delle esigenze maggiormente avvertite dall'episcopato per rendere più efficace l'esercizio della sollicitudo consiste in una ordinata cooperazione fra tutti i vescovi e fra le conferenze episcopali e la Sede apostolica. Il Sinodo dei vescovi rappresenta il mezzo istituzionale che, nell'attuale momento, meglio risponde a questo scopo”.

² Si veda **P. MONETA**, *Introduzione*, cit., p. 140: “Non si può però disconoscere l'importanza che assume per uno sviluppo del momento della collegialità nel governo della Chiesa, il fatto stesso che più di duecento vescovi, provenienti da ogni paese del mondo, si riuniscano periodicamente a dibattere su un argomento di vitale importanza per tutta la chiesa; che essi siano messi in condizione di conoscersi personalmente, di confrontare e verificare le proprie esperienze, di sentirsi più direttamente coinvolti nel contribuire all'opera di edificazione della Chiesa”.



Santo Padre con i Membri dell'Ordine Episcopale³, istituiva il Sinodo dei Vescovi, con la Lettera Apostolica "*Motu proprio*" *Apostolica Sollicitudo* del 15 settembre 1965⁴, determinandone la struttura e il compito istituzionale. Le disposizioni di questa Lettera Apostolica sono state accolte nei canoni 342-348 del nuovo codice di diritto canonico del 1983.

Gli stessi Padri Conciliari si riferivano al nuovo organismo nei Decreti *Christus Dominus* (n. 5)⁵ e *Ad Gentes* (n. 29)⁶.

Il Sinodo dei Vescovi veniva quindi istituito dal Beato Papa Paolo VI, cinquant'anni fa, proprio quando la celebrazione del Concilio Vaticano II stava volgendo al termine⁷, come un'istituzione ecclesiastica centrale, per sua natura perpetua, per mezzo della quale, Vescovi, scelti nelle varie parti del mondo, apportano al Supremo Pastore della Chiesa un aiuto più efficace⁸, rimanendo sottomessa direttamente e immediatamente all'autorità del Papa⁹.

I fini generali del Sinodo dei Vescovi venivano così ricostruiti: a) favorire una stretta unione e collaborazione tra il Sommo Pontefice e i Vescovi di tutto il mondo, b) fornire un'informazione diretta ed esatta circa i problemi e le situazioni inerenti alla vita interna della Chiesa e all'azione che essa deve condurre nel mondo attuale, c) rendere più facile la conciliazione tra le eventuali divergenze di opinioni quantomeno con riguardo ai punti essenziali della dottrina e al *modus agendi* nella vita della Chiesa¹⁰.

Il compito spettante al Sinodo dei Vescovi, in forza della sua stessa natura, è quello di dare informazioni e consigli¹¹, e pertanto ha una

³ PAULUS VI, *Litt. Ap. motu proprio datae "Apostolica Sollicitudo"* (15 settembre 1965), in *AAS*, 57 (1965), p. 775. Si veda in particolare l'Introduzione.

⁴ PAULUS VI, *Litt. Ap. motu proprio datae "Apostolica Sollicitudo"* (15 settembre 1965), in *AAS*, 57 (1965), pp. 775-780.

⁵ Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto *Christus Dominus*, (28 ottobre 1965), in *AAS*, 58 (1966), pp. 673-701.

⁶ Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto *Ad Gentes* (7 dicembre 1965), in *AAS*, 58 (1966), pp. 947-990.

⁷ L'osservazione è di M. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi: istituzione, fini e natura*, in *Periodica de Re Morali Canonica Liturgica*, 1995, p. 455.

⁸ PAULUS VI, *Litt. Ap. motu proprio datae "Apostolica Sollicitudo"*, cit., cap. I. Si veda anche Codice di diritto canonico, canone 342.

⁹ PAULUS VI, *Litt. Ap. motu proprio datae "Apostolica Sollicitudo"*, cit., cap. III. Si veda anche Codice di diritto canonico, canone 344.

¹⁰ PAULUS VI, *Litt. Ap. motu proprio datae "Apostolica Sollicitudo"*, cit., cap. II.

¹¹ PAULUS VI, *Litt. Ap. motu proprio datae "Apostolica Sollicitudo"*, cit., cap. II.



funzione essenzialmente consultiva¹². Il Sinodo, infatti, di regola, elabora dei documenti che vengono consegnati al Papa il quale li utilizza nel modo che ritiene più opportuno¹³.

Il Codice di diritto canonico qualifica il Sinodo dei Vescovi come:

“un'assemblea di Vescovi che, scelti dalle diverse regioni del mondo, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione tra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, per offrire al Santo Padre collaborazione e consigli, ai fini della tutela e dell'incremento della fede e dei costumi, dell'osservanza, del consolidamento della disciplina ecclesiastica e infine per studiare i problemi concernenti l'azione della Chiesa nel mondo”¹⁴.

Le assemblee o sessioni del Sinodo si distinguono in generali e speciali; nelle prime i membri designati si riuniscono per trattare problemi

¹² Cfr. Codice di diritto canonico, canone 343. Si veda anche: **L. CHIAPPETTA**, *Il Codice*, cit., p. 425. Si segnala l'opinione critica di **S. PETTINATO**, *Sollicitudo*, cit., p. 150: “Una interpretazione che si limitasse a evidenziare soltanto il carattere consultivo sarebbe, forse, parziale e non coglierebbe gli aspetti di una istituzione che, sul piano dell'effettività, tende a superare le proprie connotazioni formali. Il sinodo più che sotto il profilo consultivo, va considerato come organo della concordia sententiarum dell'episcopato. Nel Sinodo e nella concordia sententiarum è possibile, infatti, scorgere la sintesi più incisiva che l'ordinamento canonico in atto appresta per l'esercizio della sollicitudo pro universa Ecclesia, secondo i contenuti e nei limiti formali indicati dal n. 23 della Lumen Gentium. Il procedimento sinodale assicura una presenza effettivamente universale dell'episcopato ... La concordia sententiarum concerne, infine, l'unità dei punti essenziali della dottrina e circa il modo di agire nella vita della Chiesa: essa riguarda, cioè, la formazione di un indirizzo comune sulle questioni maggiormente rilevanti per l'azione della Chiesa.”

¹³ Si veda anche **L. CHIAPPETTA**, *Il Codice*, cit., p. 425. Si segnala **P. MONETA**, *Introduzione*, cit., p. 140: “Né va sottovalutato l'indubbio condizionamento che il pontefice non può non ricevere dalle indicazioni e dai suggerimenti che emergono da questo autorevole consenso di rappresentanti di tutto l'episcopato cattolico. Difficilmente quindi i documenti conclusivi da lui pubblicati, pur presentandosi come diretta emanazione del suo potere personale, possono essere privi di una rilevante componente di collegialità, non risentire del contributo di coloro che possono dar voce alle istanze delle varie chiese particolari diffuse in ogni parte del mondo”.

¹⁴ Cfr. Codice di diritto canonico, canone 342. Si confronti poi **S. PETTINATO**, *Sollicitudo*, cit., p. 144: «Il canone 342 del nuovo codice sintetizza, inoltre, nelle attribuzioni del Sinodo – con una formulazione che richiama le proposizioni del n. 23 della Lumen Gentium – i contenuti della sollicitudo pro universa Ecclesia, in quanto i vescovi in quella istituzione si riuniscono “per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo”».



che riguardano direttamente il bene della Chiesa universale, nelle seconde, per trattare problemi concernenti in modo diretto una o più regioni determinate. Le sessioni generali possono essere ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono quelle periodi che normalmente si svolgono ogni tre anni. Le straordinarie sono quelle riservate a problemi di una certa urgenza o di una particolare importanza¹⁵.

2 - La Relazione Finale del sinodo 2015 come risultato di un lungo percorso sinodale

Il Santo Padre, al termine della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrato nel 2014, sul tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione”, ha deciso di rendere pubblica la *Relatio Synodi* con cui si erano conclusi i lavori sinodali e allo stesso tempo ha dato indicazione affinché questo documento costituisca i *Lineamenta* per la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che doveva aver luogo l'anno successivo, dal 4 al 25 ottobre, sul tema: “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”¹⁶.

Veniva quindi accolto l'auspicio dei Padri sinodali, formulato nelle conclusioni della *Relatio Synodi* 2014, secondo cui “Le riflessioni proposte, frutto del lavoro sinodale svoltosi in grande libertà e in uno stile di reciproco ascolto, intendono porre questioni e indicare prospettive che dovranno essere maturate e precisate dalla riflessione delle Chiese locali, nell'anno che ci separa dall'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi”¹⁷ anche al fine di “ripensare con rinnovata freschezza ed entusiasmo quanto la rivelazione, trasmessa nella fede della Chiesa enuncia sulla bellezza, sul ruolo e sulla dignità della famiglia”¹⁸.

¹⁵ Codice di diritto canonico, canone 345. Si segnala C. CARDIA, *Il governo*, cit., p. 234. L'Autore analizza le funzioni e la composizione dell'Assemblea speciale e dell'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria.

¹⁶ Sinodo dei Vescovi, “*Lineamenta*” per la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo* (4-25 ottobre 2015), 9 dicembre 2014, *Prefazione* (documento disponibile nel sito, <http://www.Press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/12/09/0935/02013.html> consultato il 23 novembre 2015).

¹⁷ Sinodo dei Vescovi, III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 2014, *Relazione finale*, n. 62.

¹⁸ Sinodo dei Vescovi, III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 2014, *Relazione finale*, n. 4.



La *Relatio Synodi*, frutto maturato nella III Assemblea generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2014, è stata integrata da un allegato contenente una serie di domande per conoscere la recezione del documento e per sollecitarne l'approfondimento ed è stata inviata alle Conferenze episcopali oltre che ai Sinodi delle Chiese Orientali Cattoliche *sui iuris*, ai Dicasteri della Curia Romana e all'Unione dei Superiori Generali¹⁹.

Le Conferenze Episcopali, quindi, venivano chiamate a scegliere le modalità adeguate allo scopo di vivere “un anno per maturare con vero discernimento spirituale, le idee proposte e trovare soluzioni concrete a tante difficoltà e innumerevoli sfide che le famiglie devono affrontare”²⁰ e ciò anche mediante il coinvolgimento di tutte le componenti delle Chiese particolari e istituzioni accademiche, organizzazioni, aggregazioni laicali e altre istanze ecclesiali²¹.

Sono quindi pervenute le Risposte dei soggetti aventi diritto, alle quali si sono aggiunti ulteriori apporti, detti Osservazioni, da parte di molti fedeli (singoli, famiglie e gruppi). Varie Componenti delle Chiese particolari, organizzazioni, aggregazioni laicali e altre istanze ecclesiali hanno offerto importanti suggerimenti. Università, istituzioni accademiche, centri di ricerca e singoli studiosi hanno arricchito l'approfondimento delle tematiche sinodali con i loro Contributi. La sintesi delle Risposte, Osservazioni e dei Contributi di studio è stata unita al testo definitivo della *Relatio Synodi* 2014 per comporre l'*Instrumentum Laboris* della XIV Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2015²².

Tutto il Popolo di Dio è stato dunque, coinvolto nel processo di riflessione e approfondimento anche grazie alla guida del Santo Padre che ha accompagnato il cammino comune²³.

¹⁹ Sinodo dei Vescovi, “*Instrumentum Laboris*” per la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi: *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo* (4-25 ottobre 2015), Città del Vaticano, 2015, Presentazione del Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Card. Lorenzo Baldisseri, 23 giugno 2015 (documento visibile nel sito http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum_xiv-assembly_it.html consultato il 23 novembre 2015).

²⁰ Papa **FRANCESCO**, *Discorso per la conclusione della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi*, 18 ottobre 2014 (documento disponibile nel sito http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141018_conclusione-sinodo-dei-vescovi.html consultato il 23 novembre 2015).

²¹ Sinodo dei Vescovi, “*Lineamenta*”, cit.

²² Sinodo dei Vescovi, “*Instrumentum Laboris*”, cit.

²³ Sinodo dei Vescovi, “*Instrumentum Laboris*”, cit.



Il “preludio” ai lavori sinodali è stata la veglia di preghiera della sera del 3 ottobre, in piazza S. Pietro, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, alla quale hanno partecipato oltre alle famiglie, Padri sinodali, gli altri partecipanti al Sinodo, i movimenti, le associazioni e i molti fedeli²⁴.

La celebrazione eucaristica della domenica mattina, 4 ottobre, presieduta dal Papa, ha aperto la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi a cui hanno partecipato non solo 270 Padri sinodali di cui 42 “ex officio”, 183 “ex electione” e 45 “ex nominatione pontificia” bensì anche 24 esperti o collaboratori del Segretario Speciale (di cui una coppia di sposi), 51 uditori e uditrici (di cui 17 coppie di sposi) e 14 delegati fraterni in rappresentanza di altre chiese²⁵.

I tredici Circoli Minori, gruppi ristretti di Padri che parlano la stessa lingua, al termine di ognuna delle tre settimane dei lavori del Sinodo, hanno offerto le loro relazioni, per un totale di 39 relazioni che sono state rese pubbliche. Le Congregazioni generali che hanno visto la riunione di tutti i partecipanti al Sinodo sono state 18.

La Relazione finale è stata preparata da dieci Padri nominati dal Papa anche in ragione della rappresentanza dei cinque continenti (le Americhe vengono rappresentate da 2 Padri) cui si aggiungono un religioso e, *ex officio*, il Segretario Generale, il relatore e il Segretario Speciale²⁶.

Il testo definitivo della *Relatio Finalis*²⁷, nel mattino di sabato 24 ottobre, è stato presentato ai partecipanti al Sinodo e nel pomeriggio votato prima della consegna a Papa Francesco.

Deve essere ricordato che, significativamente, nel corso delle tre settimane dei lavori sinodali, hanno avuto luogo, rispettivamente sabato

²⁴ Il dato è riportato anche dal Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi S.E. Card. L. BALDISSERI, *Intervento in occasione del Briefing per fornire informazioni sul tema e sul metodo della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi* (4-25 ottobre 2015), 2 ottobre 2015 (documento disponibile nel sito <http://www.press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/02/0747/01613.html> consultato il 23 novembre 2015).

²⁵ Si veda: XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015), *Elenco dei Partecipanti* (documento visibile nel sito <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/15/0676/01469.html> consultato il 23 novembre 2015).

Il dato è riportato anche da S.E. Card. L. BALDISSERI, *Intervento*, cit.

²⁶ Il dato è riportato anche da S.E. Card. L. BALDISSERI, *Intervento*, cit.

²⁷ XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015), *Relazione Finale a Papa Francesco*, pubblicata da *L'Osservatore Romano*, ed. quotidiana, Anno CLV, n. 245, 26-27 ottobre 2015 (documento disponibile nel sito http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod-doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_it.html consultato il 23 novembre 2015).



17 e domenica 18 ottobre: la Commemorazione del 50esimo Anniversario del Sinodo dei Vescovi, istituito dal Beato Paolo VI in data 15 settembre 1965, e, la Santa Messa per la Canonizzazione dei Beati coniugi Ludovico Martin e Maria Azelia Guérin che, genitori di Santa Teresa del Bambino Gesù, hanno vissuto la missione cristiana nel matrimonio.

3 - La struttura della Relazione Finale del Sinodo 2015

Il testo della Relazione finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, al termine della XIV Assemblea Generale Ordinaria (4-25 ottobre 2015) sul tema "La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo" si suddivide in tre parti, cui è premessa un'introduzione e a cui si aggiungono le conclusioni, e in 94 punti.

La prima parte, intitolata "La Chiesa in ascolto della famiglia", si suddivide in quattro capitoli che rispettivamente sono rubricati: 1) La famiglia e il contesto antropologico-culturale, 2) La famiglia e il contesto socio-economico, 3) Famiglia, inclusione e società, 4) Famiglia, affettività e vita.

"La famiglia nel piano di Dio" è il titolo della seconda parte, suddivisa in quattro capitoli: 1) La famiglia nella storia della salvezza, 2) La famiglia nel magistero della Chiesa, 3) La famiglia nella dottrina cristiana, 4) Verso la pienezza ecclesiale della famiglia.

Sono quattro anche i capitoli in cui è suddivisa la terza parte intitolata "La missione della famiglia": 1) La formazione della famiglia, 2) Famiglia, generatività, educazione, 3) Famiglia e accompagnamento pastorale, 4) Famiglia ed evangelizzazione.

L'ultima parte del terzo capitolo della terza parte, punti 84-87, è poi dedicata ai battezzati che sono divorziati e risposati civilmente.

La famiglia, nella Relazione Finale del Sinodo 2015, viene definita: la prima e fondamentale "scuola di umanità"(n. 2), il luogo magnifico e insostituibile dell'amore personale che trasmette la vita (n. 4), dono di Dio, luogo in cui Egli rivela la potenza della sua grazia salvifica (n. 5), fondamentale comunità umana (n. 10), fondamento della società (n. 11), cellula fondamentale della società (n. 12), luogo della formazione integrale (n. 16), immagine di Dio che nel suo mistero più intimo non è solitudine bensì una famiglia dato che ha in sé paternità, filiazione e l'essenza della famiglia che è amore (n. 38), "Chiesa domestica"(n. 43), "via della Chiesa" (n. 44), tesoro della Chiesa (n. 87), "cellula prima e vitale della società"(n. 92).



La Chiesa si mette in ascolto della famiglia che, “non essendo una realtà astratta”, rimane “imperfetta e vulnerabile” (n. 4) anche a motivo degli “sviluppi di un individualismo esasperato che snatura i legami familiari” (n. 5), della relegazione della “dimensione religiosa nella sfera privata” (n. 6), della “resistenza agli impegni definitivi riguardanti le relazioni affettive” (n. 7), delle aspettative eccessive che portano a pretese reciproche esagerate (n. 8).

La forza della famiglia, che “risiede essenzialmente nella sua capacità di amare e di insegnare ad amare” (n. 10), deve essere “adeguatamente valorizzata” poiché, sebbene ferita, la famiglia rimane il “fondamento della società” (n. 11) e come tale dovrebbe essere destinataria di adeguate misure di sostegno (n. 12) anche in vista dello sviluppo di una nuova cultura ecologica (n. 16).

La condizione diffusa della povertà (n. 15), della solitudine e della precarietà (n. 13) può essere alleviata dal sostegno della rete familiare (n. 11) ma allo stesso tempo mina la fiducia e la speranza delle nuove generazioni che dovrebbero essere aiutate a realizzare il loro progetto di fondare una famiglia.

La malattia, l'infortunio (n. 20), la vecchiaia (nn. 17 e 18), la disabilità (n. 21), la dolorosa esperienza del lutto (n. 20), il fenomeno migratorio (nn. 23 e 24) si ripercuotono sulla famiglia che deve essere sostenuta nel superamento delle difficoltà poiché “le situazioni di distanza dalla vita ecclesiale non sono sempre volute, spesso sono istigate, mi si conceda il termine, da certa stampa e a volte anche subite (n. 34).

Il discernimento della vocazione della famiglia si fonda su ciò che la Chiesa insegna sulla famiglia stessa alla luce della Sacra Scrittura e della Tradizione (nn. 35-55).

La famiglia dei battezzati è per sua natura missionaria e accresce la propria fede nell'atto di donarla agli altri, prima di tutto ai propri figli (n. 93) e per questo la Chiesa deve prestare attenzione alla formazione della famiglia non solo preparando il matrimonio e la celebrazione nuziale bensì anche curando la formazione dei presbiteri e degli altri operatori pastorali nonché accompagnando gli sposi negli anni della vita coniugale (nn. 57-61).

4 - La prassi di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati



I divorziati risposati non potrebbero essere ammessi alla comunione eucaristica sia per motivi di ordine teologico²⁸ che per motivi di ordine pastorale. Il matrimonio sacramentale, rato e consumato, è indissolubile per volontà di Cristo e pertanto, da un punto di vista teologico, la nuova unione di un coniuge separato costituisce un perdurante disordine moralmente grave. I fedeli poi, da un punto di vista pastorale, se un divorziato risposato potesse essere ammesso alla comunione eucaristica, verrebbero indotti in errore riguardo la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio²⁹. I divorziati che si sono risposati civilmente si troverebbero in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio e pertanto non dovrebbero accedere alla comunione eucaristica per tutto il tempo in cui perdura tale situazione allorché manchi l'impegno a cambiare stile di vita mediante la separazione o la rinuncia ai rapporti sessuali³⁰.

Il divieto di accedere alla comunione eucaristica non comporta una totale esclusione dalla Chiesa poiché i divorziati risposati ne rimangono membri, dovendo essere accolti con amore, rispetto e sollecitudine e dovendo essere esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità, a educare i figli nella fede cristiana e a coltivare lo spirito e le opere di penitenza³¹.

Il principio della compassione e della misericordia e il complementare principio della verità e della coerenza devono poi essere applicati ai divorziati risposati i quali possono avvicinarsi alla misericordia divina per vie diverse dai sacramenti della Penitenza e dell'Eucarestia impegnandosi seriamente in un cammino di vita cristiana con la speranza di poter ricevere la grazia della piena conversione e

²⁸ Si veda in proposito **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della Comunione Eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994. Il documento, sottoscritto dall'allora Card. Ratzinger, è stato approvato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II (disponibile nel sito vatican.va visitato il 15 dicembre 2015).

²⁹ L'attuale posizione della Chiesa nei confronti dei divorziati risposati è illustrata da S.E. Card. **E. ANTONELLI**, *Crisi del matrimonio & Eucarestia*, Edizioni Ares, Milano, 2015, p. 14.

³⁰ Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1650.

³¹ San **GIOVANNI PAOLO II**, *Familiaris Consortio* (22 novembre 1981), in *AAS*, 73 (1981), pp. 81-191, n. 84, e Papa **BENEDETTO XVI**, *Sacramentum Caritatis*, (22 febbraio 2007), in *AAS*, 99 (2007), pp. 105-180, n. 29.



riconciliazione³²; il desiderio di ricevere l'Eucarestia è buono e idoneo a intensificare il rapporto con il Signore in un contesto che potrebbe essere di comunione spirituale con la Chiesa³³.

L'attuale posizione dottrinale e disciplinare della Chiesa nei confronti dei divorziati risposati è stata ripetutamente confermata dal Magistero del Papa che, anche recentemente, ha escluso la possibilità di ammettere ai sacramenti i risposati³⁴.

L'accoglienza ecclesiale dovuta ai risposati non dovrebbe infatti ricomprendere l'accoglienza eucaristica poiché diversamente si correrebbe il rischio di banalizzare questo Sacramento equiparandolo a un rito di socializzazione. L'Eucarestia, infatti, è vertice e fonte della comunione spirituale e visibile mentre i divorziati risposati si troverebbero in una situazione oggettiva e pubblica di grave contrasto con il Vangelo e con la Dottrina della Chiesa.

L'ammissione dei risposati all'Eucarestia si porrebbe *ut supra* esplicitato inoltre in aperta contraddizione con il principio di indissolubilità del matrimonio e porterebbe logicamente ad ammettere il lecito esercizio della sessualità genitoriale fuori del matrimonio presentando le semplici unioni tra uomo e donna come valori imperfetti invece che come gravi disordini morali.

Il Vangelo inoltre richiede l'unione della misericordia alla conversione poiché il perdono non può essere concesso senza conversione e per l'effetto non è sufficiente chiedere perdono limitatamente alla separazione dal coniuge poiché non ha fondamento la tendenza a considerare positivamente la nuova unione e a circoscrivere il peccato alla sola separazione coniugale. La responsabilità della nuova unione illegittima deve essere ascritta ad ambedue i conviventi diversamente dal

³² San **GIOVANNI PAOLO II**, *Reconciliatio et Paenitentia*, (2 dicembre 1984), in *AAS*, 77 (1985), n. 34.

³³ Si veda S.E. Card. **P.J. CORDES**, *La comunione spirituale. L'Eucarestia per tutti*, Edizioni Cantagalli, Siena, 2015, p. 12: "esiste una possibilità di incontrarsi con Cristo, percorribile anche per i divorziati risposati e che per secoli è stata per fedeli consolazione e nutrimento per la loro unione con Dio: la Comunione Spirituale. Essa è legata solamente al desiderio interno del cuore. Proprio il fatto che una tale forma di unione con il Signore non presenti alcuna barriera da parte del diritto canonico, le conferisce, nel nostro contesto, una grande importanza".

³⁴ San **GIOVANNI PAOLO II**, *Familiaris Consortio*, (22 novembre 1981), in *AAS*, 73 (1981), pp. 81-191, n. 84, e Papa **BENEDETTO XVI**, *Sacramentum Caritatis*, (22 febbraio 2007) in *AAS*, 99 (2007), pp. 105-180, n. 29.



fallimento di un matrimonio può dipendere da un solo coniuge lasciando l'altro innocente³⁵.

5 - Le argomentazioni dei sostenitori della possibilità di modificare la prassi della non ammissione alla comunione eucaristica dei divorziati risposati

I sostenitori della possibilità di modificare la prassi della non ammissione alla Comunione Eucaristica dei divorziati risposati in sede civile mettono, in primo luogo, in evidenza, il dato della rapida crescita del numero delle famiglie disgregate che imporrebbe di considerare la situazione; seguendo l'esempio del buon Samaritano³⁶ prospettiva di chi soffre e chiede aiuto.

A sostegno di questa tesi, "i nuovi innovatori", mettono in evidenza altri due elementi fattuali, il primo sarebbe dovuto all'esistenza di situazioni in cui ogni ragionevole tentativo di salvare il matrimonio sacramentale è destinato a essere vanificato.

Il secondo consisterebbe nella necessità di prendere atto che molti coniugi abbandonati dipendono, per il bene dei figli, da un nuovo rapporto e da un matrimonio civile al quale non possono rinunciare senza nuove colpe.

La Chiesa, che condivide le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini (GS, 1) viene sfidata da queste situazioni di fatto.

Questa questione è stata nel tempo affrontata in modo diverso dalla Chiesa infatti, se il Codice del 1917 (can 2356) considerava i divorziati risposati come bigami, il codice del 1984 (canone 1093) prevede solo alcune restrizioni talché queste persone, oggi, non possono più dirsi scomunicate bensì fanno parte della Chiesa e sono invitate a partecipare alla vita di quest'ultima.

Questa questione dovrebbe essere trattata come quella dell'ecumenismo e della libertà di religione per la quale, Encicliche e decisioni del Sant'Uffizio, precludevano altre vie e ciononostante, il

³⁵ Le obiezioni contro la possibilità di ammettere i divorziati risposati alla Mensa Eucaristica vengono analizzate nel dettaglio da S.E. Card. **E. ANTONELLI**, *Crisi del matrimonio*, cit., p. 27 ss.

³⁶ Cfr. S.E. Card. **W. KASPER**, *Relazione presentata al Concistoro Straordinario per la famiglia* (in <http://www.liturgia.it/matrimonio/pub/Kasper.pdf> sito consultato l'11 gennaio 2016).

Si veda anche S.E.Card. **W. KASPER**, *Il Vangelo della famiglia*, Queriniana, Brescia, 2014.



Concilio Vaticano II, senza violare la tradizione dogmatica vincolante, ha consentito una soluzione.

Questa questione non potrebbe trovare una risposta generale bensì le diverse situazioni dovrebbero essere distinte con molta cura per concedere a talune speranza e soluzione in forza della bontà misericordiosa di Dio.

Andrebbero quindi in primo luogo distinte quelle situazioni in cui il divorziato risposato è in coscienza soggettivamente convinto che il matrimonio sacramentale irrimediabilmente spezzato non è mai stato valido.

Il carattere pubblico del matrimonio esclude che la decisione sulla validità del matrimonio possa essere lasciata alla valutazione soggettiva della persona coinvolta e per questo viene demandata ai tribunali ecclesiastici che però non sono iure divino.

Si dovrebbero quindi ipotizzare procedure più pastorali e spirituali in modo da mettere in evidenza che dietro ogni pratica vi è una persona che attende giustizia.

Andrebbero poi distinte quelle situazioni in cui il divorziato risposato: 1) si pente del suo fallimento nel primo matrimonio, 2) ha chiarito gli obblighi del primo matrimonio essendo escluso che torni indietro, 3) non può abbandonare senza altre colpe gli impegni assunti con il nuovo matrimonio civile, 4) si sforza di vivere al meglio delle sue possibilità il secondo matrimonio a partire dalla fede e di educare i figli nella fede, 5) ha desiderio dei sacramenti quale fonte di forza nella sua situazione.

Si potrebbero quindi elaborare soluzioni pastorali che furono già proposte da alcuni Padri della Chiesa e che, ad esempio, sono state accolte nelle Chiese ortodosse³⁷.

Il matrimonio cristiano è un grande mistero in relazione a Cristo e alla Chiesa e questo mistero, nella vita terrena, non si può realizzare in modo pieno bensì sempre in forma frammentaria poiché anche i cristiani possono fallire nel loro matrimonio e conseguentemente una teologia realistica del matrimonio deve considerare non solo questo fallimento bensì anche la possibilità del perdono³⁸.

³⁷ L'approfondimento della disciplina matrimoniale nelle Chiese Ortodosse è offerto da: **V. PARLATO**, *Rigor iuris e misericordia nel matrimonio nelle chiese ortodosse*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 2/2016.

³⁸ Cfr. S.E. Card. **W. KASPER**, *Ammissione dei divorziati risposati ai sacramenti?*, in *Stimmen der Zeit*, 2015/7, p. 435 (documento disponibile, nella versione in italiano, nel sito



La parola di Gesù sull'indissolubilità del matrimonio è vincolante e costituisce altresì una sfida sempre nuova poiché bisogna coglierne tanto il limite quanto l'ampiezza per potere apprezzare complessivamente il significato dell'insegnamento di Cristo. Su questi "postulati" si sono sviluppati, infatti, il *privilegium paulinum* e il *privilegio petrinum* nonché la possibilità di dispensare, in virtù della potestà di legare e sciogliere, da un matrimonio sacramentale concluso validamente ma non consumato³⁹.

I documenti ecclesiali più recenti (FC 83; SC 29) chiedono con forza di accostarsi alle persone che si trovano nella dolorosa situazione di essere divorziati risposati e di invitarle a partecipare alla vita della Chiesa, ad esempio, attraverso la comunione spirituale.

La comunione spirituale, compresa correttamente, non è una forma alternativa rispetto alla comunione sacramentale poiché il soggetto che riceve la comunione spirituale è unito a Cristo e non può trovarsi al tempo stesso nello stato di peccato grave; conseguentemente rimane problematica l'applicazione della comunione spirituale alla situazione dei divorziati risposati. L'attribuzione di un diverso significato alla comunione spirituale è oggettivamente possibile ma porterebbe a equivoci terminologici che non dovrebbero essere accolti dalla tradizione della Chiesa⁴⁰.

La Chiesa, mediante il sacramento della riconciliazione, concede dopo il naufragio del peccato una seconda possibilità: un secondo battesimo non nell'acqua ma nelle lacrime del pentimento e della penitenza inoltre non si può parlare di un'oggettiva situazione di peccato grave senza considerare anche la situazione del peccatore nella sua singolare dignità personale poiché il peccato grave richiede anche un giudizio sulla coscienza personale⁴¹.

Si dovrebbe quindi far ricorso al foro interno del sacramento della penitenza, alla *via paenitentialis*, un processo questo, doloroso ma salutare, per chiarire, accompagnanti da un esperto confessore, la nuova situazione dopo la catastrofe della separazione. Questo processo deve condurre l'interessato a un giudizio onesto sulla propria condizione e deve anche consentire al confessore di maturare un giudizio spirituale per poter,

del Cenacolo Amici di Papa Francesco eancheilpaparema.it, visitato in data 11 gennaio 2015).

³⁹ Cfr. S.E. Card. W. KASPER, *Ammissione*, cit., p. 2 (del documento in formato elettronico).

⁴⁰ Cfr. S.E. Card. W. KASPER, *Ammissione*, cit., p. 6.

⁴¹ Cfr. S.E. Card. W. KASPER, *Ammissione*, cit., p. 9.



eventualmente, far uso della potestà di legare e sciogliere sotto l'autorità del vescovo⁴².

Seguendo questo *iter* argomentativo solo una piccola parte dei divorziati risposati potrebbe, anche al fine di non pregiudicare la fede dei figli, essere ammessa ai Sacramenti.

6 - La confutazione delle argomentazioni dei sostenitori della possibilità di modificare la prassi della non ammissione alla comunione eucaristica dei divorziati risposati

Il voler distinguere le diverse situazioni in cui si trovano i divorziati risposati appare, anche a parere di chi scrive, irrilevante poiché permane in esse l'illiceità di una convivenza *more uxorio* tra due persone che non sono unite da un vero vincolo matrimoniale⁴³.

Non si ritiene poi possibile appellarsi alla pastoralità per consentire l'accesso ai Sacramenti dei divorziati risposati in quanto non vi può essere pastorale in contrasto con le verità e la dottrina morale della Chiesa secondo cui l'atto sessuale con una persona che non sia il proprio coniuge non può essere dichiarato lecito per nessuna ragione.

Non è nemmeno possibile appellarsi, per il medesimo scopo, alla misericordia, essendo questa collegata all'amore, che non può esistere senza giustizia e verità.

L'amore poi presenta diversi volti e non è tale solo quando esprime benevolenza bensì anche quando rimprovera.

E' inoltre necessario valutare moralmente una situazione per distinguere il bene dal male e dunque trovare la giusta strada da percorrere per non perdersi nel cammino della vita.

La situazione dei divorziati risposati non deve essere oggetto di condanna ma di valutazione morale alla luce della fede, del progetto di Dio, del bene della famiglia, delle persone coinvolte, della legge di Dio e del suo disegno d'amore.

⁴² Cfr. S.E. Card. W. KASPER, *Ammissione*, cit., p. 9.

⁴³ Cfr. S.E. Card. V. DE PAOLIS, *I divorziati risposati e i Sacramenti dell'Eucarestia e della Penitenza* (in http://www.tribunaleecclesiasticoumbro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=129:i-divorziati-risposati-e-i-sacramenti-delleucarestia-e-della-penitenza&catid=39:di-esannalis&itemid=110 sito consultato l'11 gennaio 2016).

Si confronti inoltre R. Dodaro (a cura di), *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e Comunione nella Chiesa Cattolica*, Cantagalli, Siena, 2014.



La verità inoltre non si può misurare basandosi sull'opinione comune anche quando questa sia dominante non potendo ogni cultura essere accolta senza discernimento.

La cultura è inoltre frutto di una visione antropologica e filosofica della realtà e pertanto non può diventare la spiegazione ultima di ogni cosa essendo compito della Chiesa interpretare anche le verità di diritto naturale indispensabili per fondare, sulla razionalità umana, le sue verità di fede.

La Chiesa, una comunità soprannaturale che dipende in modo decisivo dalla Grazia, corre il rischio, nel tentativo di dialogare con la cultura moderna, di dimenticare che i propri ideali di vita sono concepibili e praticabili solo alla luce della fede e della grazia.

Il timore, poi, di essere rifiutati dalla cultura moderna può infatti condurre a rinnegare il messaggio di salvezza dell'uomo.

Gesù è, infatti, venuto a riportare l'uomo al progetto di Dio annunciando la gioia dell'amore indissolubile nel Sacramento del matrimonio.

La non ammissione ai Sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucarestia di coloro che, divorziati, hanno stabilito un nuovo legame non deve essere considerata una "punizione" per la loro condizione bensì un segno che indica la strada per un percorso possibile affinché la vita di questi fedeli non cessi di essere una vita chiamata alla santità⁴⁴.

Deve essere ricordato che vi sono alcuni gesti che la spiritualità tradizionale raccomanda come sostegno per coloro che si trovano in situazioni che non permettono di accostarsi ai Sacramenti infatti grande valore assume la comunione spirituale cioè la pratica di comunicare con Cristo eucaristico nella preghiera, di offrire a Lui il proprio desiderio del Suo Corpo e Sangue, assieme al dolore per gli impedimenti che ostacolano la realizzazione di questo desiderio.

Una pratica analoga potrebbe essere proposta anche per il Sacramento della Riconciliazione laddove non sia possibile ricevere l'assoluzione sacramentale promuovendo quelle pratiche che sono considerate adatte a esprimere la penitenza e la richiesta di perdono: le opere di carità, la Lettura della Parola di Dio, i pellegrinaggi. Tali pratiche potrebbero essere accompagnate da incontri regolari con un sacerdote per discutere il cammino di fede di ciascuno.

⁴⁴ Cfr. S.E. Card. **A. SCOLA**, *Eucarestia, Riconciliazione e divorziati risposati* (documento disponibile nel sito www.chiesa.espressonline.it visitato l'11 gennaio 2015).



Non è infine impossibile proporre a questi fedeli, a determinate condizioni e con cure adeguate, l'impegno a vivere in piena continenza, percorso questo che coinvolge sacrificio ma anche gioia e che la grazia di Dio rende veramente fattibile⁴⁵.

7 - Discernimento e integrazione dei divorziati risposati alla luce della Relazione Finale del Sinodo 2015

I Padri Sinodali, nella Relazione Finale del Sinodo 2015, auspicano una maggiore integrazione dei battezzati che sono divorziati e risposati civilmente e ritengono necessario valutare quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate possano essere superate⁴⁶.

Tale integrazione deve essere attuata "nei modi possibili", evitando ogni occasione di scandalo e, eventualmente, consentendo la loro partecipazione in diversi servizi ecclesiali (n. 84).

La comunità cristiana, secondo i Padri Sinodali, deve prendersi cura di queste persone in forza della sua carità senza temere di indebolire la propria fede o l'indissolubilità del matrimonio (n. 84).

La Relazione Finale del Sinodo 2015 richiama l'insegnamento di San Giovanni Paolo II⁴⁷, secondo cui le diverse situazioni devono essere valutate secondo un criterio complessivo che distingue coloro che hanno cagionato il fallimento di un matrimonio valido, da coloro che si sono sinceramente sforzati di salvarlo e da quanti sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non sia mai stato valido⁴⁸ e conseguentemente la responsabilità rispetto a

⁴⁵ Cfr. S.E. Card. A. SCOLA, *Eucarestia*, cit., p. 3.

⁴⁶ XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015), *Relazione Finale*, cit., n. 84.

⁴⁷ San GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris Consortio*, cit., n. 84.

⁴⁸ Deve essere ricordato che Papa Francesco, con il motu proprio *Mitis iudex dominus Iesus*, approvato il 15 agosto 2015 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2015, ha introdotto, nel processo canonico di nullità matrimoniale, un secondo procedimento sommario a fianco di quello documentale che dovrebbe portare a una accelerazione dei processi di nullità matrimoniale.

Cfr. Papa FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio"*, *Mitis iudex dominus Iesus*, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico (documento disponibile nel sito vatican.va consultato il 3 settembre 2015).

Si segnala per l'approfondimento del nuovo procedimento: N. COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 39/2015. Si veda inoltre J. LLOBEL, *Alcune questioni*



determinate azioni non è la medesima in tutti i casi⁴⁹ in quanto, tenuto conto che in determinate circostanze le persone trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso, il giudizio in ordine a una situazione oggettiva può divergere dal giudizio sull'imputabilità soggettiva⁵⁰ (n. 85).

Questi fedeli devono essere accompagnati in un percorso di discernimento che porti alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio (n. 86).

Il richiamo alla distinzione tra situazione oggettiva di peccato e imputabilità che può essere sminuita o annullata da diversi fattori psichici oppure sociali era stato già manifestato nella Relazione Finale dell'Assemblea Straordinaria Sinodo dei Vescovi (5-19 ottobre 2014) che aveva espressamente dato atto della intervenuta riflessione sulla possibilità che i divorziati risposati accedano ai sacramenti della Penitenza e dell'Eucarestia⁵¹.

La questione dei divorziati risposati è stata certamente aspramente discussa durante l'ultimo Sinodo sulla famiglia non solo dai Padri Sinodali bensì anche dai fedeli e perfino, conquistando anche regolarmente le prime pagine dei giornali, dal grande pubblico.

Ci sia permesso, a tal proposito, riportare un passo di un giornale che, a parere di chi scrive, rimane significativo:

«Il Sinodo approva la nuova strada per i divorziati risposati. Ma i capitoli in cui si parla della nuova strada superano di un soffio il quorum di 177 voti (su 256 votanti) e ben 80 contrari, un numero molto alto: in particolare l'articolo chiave, 85, passa per un voto. Ma c'è il via libera ad una forma di inclusione basata sul "discernimento caso per caso" che si sostanzierà con la confessione (da cui oggi sono esclusi). [Il testo non prende impegni e salva la dottrina della Chiesa che sancisce l'indissolubilità del matrimonio [...]] ma permetterà

comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P. "Mitis Iudex", in Ius Ecclesiae, 28 (2016).

⁴⁹ La *Relazione Finale*, in oggetto, sul punto, richiama il Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1735.

⁵⁰ La *Relazione Finale*, in questione, sul punto richiama il documento del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, *Dichiarazione* del 24 giugno 2000, in *L'Osservatore Romano*, 7 luglio 2000, p. 1, e in *Communicationes*, 32 [2000]. Il documento è altresì disponibile nel sito, visitato in data 11 gennaio 2016, www.vatican.va.

⁵¹ III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi (5-19 ottobre 2014), *Relazione Finale*, cit., n. 52.



anche al Papa di affrontare il tema [...]. Saranno coinvolti i sacerdoti che si muoveranno su indicazioni dei Vescovi»⁵².

I Padri Sinodali hanno approvato con difficoltà i paragrafi da n. 84 a n. 86, che, appunto, trattano della questione in esame⁵³ e, per certi aspetti, la complessità del dibattito si riflette sul documento finale che taluno ritiene passibile di diverse letture e mancante della chiarezza e della precisione che si sarebbe potuta auspicare dopo due anni di lavori⁵⁴.

La *Relatio Synodi* 2015, ove non compaiono le parole “Comunione” e “accesso ai Sacramenti”, si richiama, in particolare al n. 85, a tre riferimenti magisteriali che appare opportuno esaminare separatamente: *Familiaris Consortio* n. 84; Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1735; Dichiarazione del 24 Giugno 2000 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Deve infatti essere ricordato che l'insegnamento della *Familiaris Consortio*, n. 84, ribadisce la prassi fondata sulla Sacra Scrittura di non ammettere alla Comunione Eucaristica i divorziati risposati e di accordare la riconciliazione nel Sacramento della Penitenza solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti a una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio.

⁵² Cfr. **C. MARRONI**, *Sinodo approva (ma per un voto) il capitolo “caso per caso” sui divorziati risposati*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 ottobre 2015 (in www.ilsole24ore.com sito visitato il 30 ottobre 2015).

Si veda anche **C. MARRONI**, *Sinodo, si apre un varco per i divorziati*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 ottobre 2015 (in www.ilsole24ore.com sito visitato il 30 ottobre 2015): «Non ci sarà il cambio della dottrina della Chiesa ma si chiederà di lasciare spazio al “foro interno” quindi alla confessione. L'idea è che si proceda caso per caso senza quindi una codificazione a monte, astratta, erga omnes, i Vescovi potrebbero dare indicazioni ai sacerdoti di valutare ogni singolo caso, e verificare che vi siano le condizioni di fondo per una riammissione alla comunione».

⁵³ Il paragrafo n. 84 ha ricevuto 187 *placet* e 72 *non placet*; il n. 85, 178 *placet* e 80 *non placet*; il n. 86, 190 *placet* e 64 *non placet*. Si confronti la *Relazione Finale*, citata, che riporta, in calce, l'esito delle votazioni.

⁵⁴ Cfr. **T. MICHELET O.P.**, *Che cosa dice veramente il Sinodo sui divorziati risposati?*, p. 2, (in www.chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351170 sito visitato in data 19 gennaio 2016). L'Autore, firma della prestigiosa rivista “Nova et Vetera” della Facoltà Teologica di Friburgo, sottolinea che i divorziati-risposati andrebbero chiamati separati-reimpegnati e riconduce le opposte interpretazioni, del testo della Relazione Finale, offerte dai media, ora in favore e ora contro la riammissione dei divorziati risposati alla Comunione Eucaristica, proprio alla mancanza di chiarezza del medesimo testo.



La *Relatio* omette di riportare questa forte conclusione della *Familiaris Consortio*, n. 84, e questo silenzio può prestarsi a interpretazioni opposte⁵⁵.

La menzionata citazione del n. 1735 del Catechismo della Chiesa Cattolica, poi, secondo alcuni⁵⁶, potrebbe essere fuorviante poiché l'assunto, se applicato alla condizione dei divorziati risposati, potrebbe condurre a ritenere invalido il secondo matrimonio non solo in forza del principio di indissolubilità del matrimonio canonico bensì anche per la presenza di circostanze che escludono l'imputabilità.

La citata Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi qualifica, infine, le seconde nozze dopo una separazione come una situazione di "peccato grave abituale" richiamata dal canone 915 del codice di diritto canonico, disposizione questa che si rivolge ai Ministri della Comunione prescrivendo loro di non ammettere alla Comunione, tra gli altri, chi persevera ostinatamente in peccato grave e manifesto.

La *Relatio* tace anche su quest'ultima qualificazione prestandosi quindi a un'interpretazione discordante⁵⁷.

⁵⁵ Cfr. T. MICHELET O.P., *Che cosa dice*, cit., p. 4: «In una "ermeneutica della continuità" si riterrà che il silenzio equivale a un consenso, che la citazione di un testo rimanda al testo intero, il quale fornisce alla citazione il suo vero contesto. ... In una "ermeneutica di rottura" si riterrà che il silenzio equivale a un dissenso. Se la conclusione della "Familiaris Consortio" non è ripresa espressamente, questo significa che è divenuta obsoleta».

L'Autore, in questo passaggio, richiama lo schema interpretativo suggerito da Benedetto XVI nel Discorso del 22 dicembre 2005 in cui viene contrapposta la "ermeneutica della continuità" alla "ermeneutica della rottura": cfr. Papa **BENEDETTO XVI**, *Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22 dicembre 2005 (in vatican.va sito visitato in data 15 dicembre 2015).

⁵⁶ Cfr. T. MICHELET O.P., *Che cosa dice*, cit., p. 5: «Si può immaginare, allora, che qualcuna di tali circostanze possa rendere non imputabili sul piano morale le nuove nozze dopo un divorzio? Se questo fosse il caso, queste nuove nozze sarebbero pertanto invalide. Certo già lo sono perché, essendo il matrimonio indissolubile, non sono possibili seconde nozze mentre il primo coniuge è ancora in vita. Ma sarebbero nulle non solo come matrimonio: lo sarebbero anche come atto umano, sarebbe un "atto mancato". Pertanto non si potrebbe più parlare di divorziati risposati: non ci sarebbe quindi nessun vero impegno, e nessun tipo di legame tra le due persone».

L'osservazione esposta non convince lo scrivente poiché, a nostro parere deve essere distinta la responsabilità morale dall'imputabilità giuridica.

⁵⁷ Cfr. T. MICHELET O.P., *Che cosa dice*, cit., p. 6: «Anche in questo caso, un'"ermeneutica della continuità" porterà a interpretare questo testo precisando ciò che non dice e mantenendo la qualifica di "peccato grave e manifesto"; mentre un'"ermeneutica di rottura" prenderà spunto da questo silenzio per attenersi all'astensione di giudicare in termini di colpevolezza soggettiva, il che porterà a eliminare



Tanto precisato in ordine al paragrafo n. 85 della *Relatio*, si può osservare come anche il vero significato dei paragrafi n. 84 e n. 86 rimanga parimenti incerto.

Questi due paragrafi potrebbero essere letti in modo da definire la pastorale dell'accompagnamento nel senso di condurre alla piena riconciliazione del fedele e alla sua riammissione all'Eucarestia ponendo fine a quella contraddizione oggettiva con la comunione d'amore tra Cristo e la Chiesa rappresentata dal nuovo impegno con persona diversa dal coniuge legittimo. Diversamente, potrebbe essere valorizzato il discernimento nel foro interno ponendo l'accento sulla coscienza e sulla percezione interna dei diversi atti in una prospettiva pastorale che dovrebbe far riferimento all'autorità del Vescovo⁵⁸.

A sostegno di quest'ultima posizione si adduce che la *Relatio Synodi* recepisce il criterio complessivo, espresso nella *Familiaris Consortio* n. 84, di "ben discernere le situazioni" affermando che è compito dei sacerdoti accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento e che la responsabilità rispetto a determinate azioni o decisioni non è la medesima in tutti i casi, con la conseguenza che la Chiesa "prende consapevolezza" dell'impossibilità "di rinchiudere la prassi dell'integrazione dentro una regola del tutto generale e valida in ogni caso"⁵⁹.

Deve peraltro essere precisato che il documento in esame non indica l'estensione dell'effettivo processo di integrazione, nella Chiesa, dei divorziati risposati⁶⁰.

qualsiasi qualificazione di questa situazione in termini di peccato, che sia grave e manifesto o no».

⁵⁸ Cfr. T. MICHELET O.P., *Che cosa dice*, cit., p. 7: «Interpretati nel quadro di una "ermeneutica della continuità", questi due paragrafi (ndr. n. 84 e n. 86) appaiono perfettamente ortodossi e conformi al recente magistero. [...] Nel contesto di una "ermeneutica di rottura", invece, essendo queste condizioni e conclusioni del magistero anteriore passate sotto silenzio in questo testo, si tenderà a privilegiare la relativa novità costituita dalla valorizzazione del foro interno, a scapito del foro esterno».

Propone una diversa conclusione Padre A. SPADARO, *Vocazione e missione della famiglia. Il XIV sinodo ordinario dei vescovi*, in *La Civiltà Cattolica*, 28 novembre 2015 (documento disponibile nel sito www.chiesa.espresso.repubblica.it, visitato l'11 gennaio 2015): "Circa l'accesso ai sacramenti, il sinodo ordinario ne ha dunque effettivamente posto le basi, aprendo una porta che invece nel sinodo precedente era rimasta chiusa".

⁵⁹ Cfr. Padre A. SPADARO, *Vocazione*, cit., p. 4 del documento in formato elettronico.

⁶⁰ Padre A. SPADARO, *Vocazione*, cit., p. 5 del documento in formato elettronico. L'Autore, direttore della rivista *La Civiltà Cattolica*, sottolinea però che il documento non menziona la comunione spirituale così come era avvenuto sino al sinodo straordinario.



8 - Conclusioni

Il principio dell'indissolubilità del matrimonio sacramentale, essendo di origine divina, non potrebbe essere oggetto di dispensa e la Chiesa, pur dovendo tener conto della cultura e dei tempi che cambiano, avrebbe il compito di annunciare questo messaggio evangelico.

«Il Sinodo è soprattutto un evento “spirituale” nel senso di una specifica e originale esperienza di incontro-dialogo-comunione che si realizza non solo “tra noi fratelli e sorelle credenti” ma anche e innanzitutto “con Dio” attraverso l'accoglienza del dono di luce e di forza che viene dallo Spirito Santo e con l'implorazione orante da parte di tutta la Chiesa».⁶¹

La *Relatio Synodi*, a parere di chi scrive, non rappresenta, infatti, un atto di magistero; piuttosto costituisce un ausilio per il Santo Padre che potrebbe pronunciarsi, ad esempio, con una Esortazione Apostolica post-sinodale.

Il Sinodo però non sembra essere riuscito a definire una linea chiara da seguire per risolvere la questione dei divorziati risposati e questa sua caratteristica più che rafforzare l'unità della Chiesa Cattolica pare piuttosto voler nascondere una vera divisione.

Potrebbero quindi svilupparsi pratiche pastorali divergenti legittimate da una doppia lettura possibile di questo documento e ciò potrebbe condurre, addirittura, a uno scisma di fatto *in Ecclesia*.

Ci si augura che la Chiesa che ha sempre saputo rinnovarsi senza tradire i Divini Insegnamenti, sappia trovare la giusta via per riportare tutti i fedeli nel proprio seno di Madre Misericordiosa e Caritatevole.

⁶¹ Cfr. S.E. Card. D. TETTAMANZI, *Il vangelo della misericordia per le famiglie ferite*, San Paolo Edizioni, 2016, p. 49.